



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0015422 - 17/11/2015
USCITA
Allegati : 0

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 17 NOV. 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di MASSA
Via 7 Luglio, 16 bis
54033 Carrara (MS)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 195/2015_ Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Con riferimento al quesito del 1 settembre 2015 con il quale si chiedono informazioni in merito alla costituzione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, si osserva quanto segue.

Il Consiglio Nazionale nel mese di aprile 2015 ha pubblicato sul sito istituzionale un regolamento per il funzionamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono stati suggeriti principi e criteri relativamente all'organizzazione e al funzionamento degli Organismi (OCC).

Nel documento sono state fornite indicazioni anche con riferimento alla figura del Referente dell'Organismo che, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014, è *"la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi"*.

La premessa (pg. 5) e l'art. 6 (Referente) del menzionato documento del CNDCEC precisano chiaramente che, in aderenza al testo del decreto ministeriale n. 202/2014, il referente è una persona fisica e tale organo è monocratico.

Il referente, pertanto, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'OCC individualmente e personalmente garantendo assoluta terzietà e indipendenza (requisiti, questi ultimi, che in un organo collegiale dovrebbero ricadere su tutti i componenti con attivazione di specifici meccanismi di *disclosure* che - considerata la funzione del Referente di scelta e di conferimento degli incarichi ai Gestori e, più che altro, considerata la necessità di dotare immediatamente l'organizzazione degli OCC di soggetti indipendenti - non avrebbero contribuito alla realizzazione delle finalità del decreto n. 202/2014).

La durata dell'incarico di questo organo è stata fissata in quattro anni, rinnovabili, ancorandola in tal modo alla naturale scadenza dell'Ordine Territoriale. È stata prevista la *prorogatio* nelle funzioni del Referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine che provvederà alla nuova nomina.

Del resto, differenti interpretazioni dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 202/2014 troverebbero smentita nella stessa disposizione che, con riferimento al Gestore, invece, consente di adottare la composizione collegiale (art. 2, lett. f). Il differente trattamento origina dalla netta distinzione tra le funzioni svolte dal Referente e dal Gestore. Quest'ultimo, sempre secondo il decreto n. 202/2014, è chiamato alla "prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio" (art. 2, lett. f). Vista la complessità degli adempimenti, in alcuni casi, la composizione collegiale del Gestore si lascia preferire al fine di raggiungere i molteplici obiettivi declinati nella legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni.

Passando al secondo quesito posto dallo scrivente Ordine di Massa, si mette in luce come l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 202/2014, preveda espressamente che *"gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro"*.

La disposizione origina dalle previsioni della legge n. 3/2012 che ha riconosciuto ad enti pubblici la possibilità di costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento chiarendo che quelli costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati, commercialisti, e notai sono iscritti di diritto a semplice domanda, nel registro tenuto presso il Ministero (art. 15, commi 1 e 2).

La stessa legge n. 3/2012 precisa che dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 15, comma 4).

In base al raffronto tra i testi normativi, sembrerebbe potersi evincere che gli organismi di composizione siano una mera articolazione interna dell'ente pubblico preconstituito, in quanto istituiti presso gli ordini e in quanto funzionanti per tramite delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

In considerazione del summenzionato art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 202/2014, sembrerebbe altresì consentito agli ordini professionali – anche non appartenenti alla medesima professione regolamentata – associarsi (la forma dell'associazione riconosciuta potrebbe essere indicata rispetto agli scopi) per fornire assistenza nella gestione del sovraindebitamento, secondo quanto previsto nella legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, per mezzo della istituzione di un OCC comune. Tale OCC deve essere iscritto, su semplice domanda, nella sezione A del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, come si evince dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 202/2014.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione